



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Misure urgenti per il sistema bancario e degli investimenti

D.L. 3/2015 – A.C. 2844

*Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite
VI Finanze e X Attività produttive*

n. 267/1

5 marzo 2015
Edizione provvisoria

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
D.L. 3/2015 - A.C. 2844

Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni VI Finanze e X Attività produttive

n. 267/1

5 marzo 2015
EDIZIONE PROVVISORIA

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

☎ 066760-9574 – ✉ st_attprod@camera.it -  *CD_attProd*

Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it -  *_CD_finanze*

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni Attività produttive e Finanze in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della modifica e il relativo settore.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D15003a.docx

INDICE

▪ Articolo 1 – <i>Banche popolari</i>	1
▪ Articolo 2 – <i>Portabilità conti correnti</i>	2
▪ Articolo 2-bis – <i>Agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori</i>	3
▪ Articolo 3 – <i>SACE</i>	4
▪ Articolo 4 – <i>Piccole e medie imprese innovative</i>	5
▪ Articolo 5 – <i>Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali</i>	11
▪ Articolo 7 – <i>Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese</i>	12
▪ Articolo 8 – <i>Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI</i>	14
▪ Articolo 8–bis – <i>Potenziamento del Fondo centrale di garanzia</i>	15
▪ Articolo 8 ter – <i>Accesso al Fondo centrale di garanzia da parte delle imprese dell’indotto ILVA</i>	16

Articolo 1 – Banche popolari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.316	Ginato	PD	5.3.15	Modifica il comma 1, lettera a) capoverso Articolo 28, comma 2-ter , escludendo la morte del socio dalle ipotesi nelle quali il diritto al rimborso delle quote può essere limitato dalla Banca d'Italia.
1.362	Relatori		5.3.15	Modifica il comma 1, lettera c) capoverso Articolo 31, comma 1 , stabilendo che le speciali maggioranze assembleari , previste per le trasformazioni delle banche popolari in società per azioni e per le fusioni che coinvolgono detti istituti, si applicano anche alle relative modifiche statutarie ed alle diverse determinazioni conseguenti al superamento del limite all'attivo di otto miliardi di euro.
1.84 N.F. 1.85 N.F. 1.77 N.F. 1.76 N.F. 1.91 N.F. 1.113 N.F.	Capezzone Barbanti Sanga Ginato Paglia Dorina Bianchi	FI Misto PD PD SEL NCD	5.3.15	Inserisce il comma 2-bis , che autorizza gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle Banche popolari a prevedere , non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, limiti all'esercizio del diritto di voto ; in particolare, nessun avente diritto potrà esercitarlo per un quantitativo di azioni superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà dello statuto di prevedere limiti più elevati. <i>Occorrerebbe sul punto chiarire se con tale previsione si intenda fissare un limite minimo al cinque per cento, ovvero se gli statuti possano stabilire limiti inferiori alla suddetta soglia.</i>

Articolo 2 – Portabilità conti correnti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.24 Assorbe: 2.20 2.21 2.22 2.23 2.25	Pesco Petrini Alberti Cancelleri Alberti Alberti	M5S PD M5S M5S M5S M5S	5.3.15	Modifica il comma 1, precisando che la procedura di trasferimento di conti di pagamento , disciplinata dalla direttiva 2014/92/UE ed ivi richiamata, si applichi nel caso di trasferimento che avviene su richiesta del cliente .
2.53 N.F.	Relatori		5.3.15	<p>Apporta le seguenti modifiche all'articolo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 2, sostituisce l'obbligo di risarcimento del cliente, in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei conti di pagamento sanciti dalla disciplina europea, con l'obbligo di un indennizzo. Si rammenta in proposito che il diritto al risarcimento presuppone la presenza di un fatto o di un atto illecito e implica il completo ristoro del danno subito; dall'altro lato, il diritto all'indennizzo nasce dal cd. fatto lecito dannoso e comporta la corresponsione di una somma a titolo di riparazione, non correlata al danno effettivamente subito; - al comma 3, si chiarisce che la richiesta di trasferimento riguarda tutti i servizi e strumenti associati al conto di pagamento, non dunque gli "ulteriori servizi"; - introduce il comma 4-bis, che demanda a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, la definizione dei criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo in esame entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

Articolo 2-bis – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.03	Pesco	M5S	5.3.15	<p>Introduce l'articolo 2-bis, con il quale sono recate disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori</p> <p>In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento / conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea (articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 2014/92/UE) una specifico assistenza che consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti). Ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce; - nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente; - nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

Articolo 3 – SACE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.6 NF 3.7 NF 3.9 NF 3.8 NF	Gutgeld Benamati Abrignani Librandi	PD PD FI SC	5.3.15	<p><i>Sostituisce integralmente l'articolo 3</i>, il quale – nella sua formulazione originaria - attribuiva a SACE la competenza a svolgere attività creditizia. Con le modifiche in esame, tale funzione viene attribuita a Cassa Depositi e Prestiti, che può esercitarla direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia.</p> <p>Viene conseguentemente modificata la disciplina della cd. export banca, contenuta nell'articolo 8 del D.L. 78/2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.</p>

Articolo 4 – Piccole e medie imprese innovative

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.126	Relatori		4.3.15	<p>Modifica il comma 1, che definisce le PMI innovative. In particolare, l'emendamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non fa più confluire la definizione di PMI innovative nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998); • richiede alle PMI innovative (per la cui definizione dimensionale si rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), di essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.
4.4 N.F.	Scuvera	PD	4.3.15	<p>Modifica il comma 1, per sostituire uno dei requisiti della PMI innovative.</p> <p>La versione originaria della lettera c) richiedeva che l'assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.</p> <p>L'emendamento sostituisce la lettera c) richiedendo che all'impresa che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.</p> <p>Viene pertanto limitata la valutazione circa la quotazione delle azioni ai soli mercati regolamentati, ed inoltre la quotazione delle azioni è riferita a quelle della PMI che aspira ad essere qualificata come innovativa, e non più ad eventuali azioni in suo possesso.</p>
4.29	Scuvera	PD	4.3.15	<p>Modifica il comma 1, lettera e) numero 1) relativo al requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, escludendo dal calcolo dello stesso non solo le spese per l'acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili.</p>
4.127	Relatori		4.3.15	<p>Sostituisce il comma 3, che elenca le informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico per l'iscrizione delle PMI innovative alla sezione speciale del registro delle imprese.</p> <p>L'emendamento in esame:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> • precisa che le informazioni contenute nella domanda sono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); • richiede, come informazioni aggiuntive rispetto alla versione originaria del decreto, la ragione sociale e il codice fiscale, nonché il numero dei dipendenti; • integra le informazioni relative all'elenco dei soci, richiedendo inoltre l'indicazione degli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; • per quanto riguarda i soci e il personale, non si richiede più genericamente il curriculum vitae, ma l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali, esclusi eventuali dati sensibili.
4.23	Basso	PD	4.3.15	Con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo della PMI, modifica il comma 1, lettera e), numero 1) , relativo al requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, inserendo accanto a questi ultimi anche l'innovazione . Inoltre sempre con riferimento al calcolo del volume di spesa, include in esso le spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo .
4.58	Mucci	Misto	4.3.15	Modifica il comma 4 , specificando che l'aggiornamento e il regime di pubblicità riguardano non solo le informazioni che devono essere contenute nella domanda, ma anche quelle relative al registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte per poter accedere alle agevolazioni.
4.59 4.61 4.62	Quintarelli Coppola Palmieri	SC PD FI	4.3.15	Modificano il comma 7 , sopprimendone l'ultimo periodo, che prevedeva l'applicazione dell'articolo 3 del DPR 23 luglio 2004, n. 247 relativo alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.
4.68	Ricciatti	SEL	4.3.15	Modifica il comma 9 , con riferimento all' esonero per il PMI innovative dall'obbligo del versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria, precisando che è fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio .
4.71	Basso	PD	4.3.15	Apportano una serie di modifiche all'articolo 4 , con specifico riferimento alle agevolazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.72	Vignali	NCD		<p>fiscali per le PMI innovative. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 9, con riguardo agli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative, specifica che essi si applicano solo alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale (mentre la norma modificata prevedeva che si applicassero alle PMI costituite da non oltre 7 anni); In base all'applicazione dell'art. 29 del DL 179/2012 le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione; • aggiunge il comma 9-bis che specifica che per le PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative sopra descritti, si applicano qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Si specifica inoltre che il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico; • modifica il comma 12, relativo alla copertura finanziaria delle agevolazioni per le PMI innovative per coordinarlo con quanto previsto dal nuovo comma 9-bis; • aggiunge il comma 12-bis che demanda ad un decreto del MEF di concerto con il MISE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; • aggiunge il comma 12-ter volto a specificare che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				anni dalla loro prima vendita commerciale, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta dal MISE.
4.74 NF	Fregolent	PD	4.3.15	<p>Inserisce la lettera c-bis) al comma 4. Sono così aggiunti i commi da 3 a 6 all'articolo 100-ter del TUF (D.lgs. 58/1998), noma concernente la raccolta di capitali mediante offerte condotte su portali <i>on line</i>, applicabile a PMI innovative e <i>start-up</i> innovative. In particolare, si intende istituire una modalità alternativa, rispetto all'ordinaria disciplina civilistica e finanziaria, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di start up innovative e PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.</p> <p>Più in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si consente di sottoscrivere o acquistare quote mediante intermediari abilitati alla resa di servizi di investimento. Tali soggetti effettuano le operazioni di sottoscrizione o acquisto in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta mediante portali online. Spetta agli intermediari comunicare al registro delle imprese la propria titolarità di soci per conto terzi, con contestuale previsione di strumenti di tutela e individuazione dell'acquirente o sottoscrittore, il quale potrà chiedere in qualsiasi momento l'intestazione diretta delle quote di pertinenza; • si precisa che, nel caso di successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente che abbia chiesto l'intestazione diretta delle quote, essa avvenga mediante annotazione del trasferimento nei registri dell'intermediario, senza oneri o spese per le parti; • il regime alternativo di trasferimento delle quote deve essere chiaramente indicato sul portale, con idonee modalità di scelta, per l'investitore, tra la disciplina ordinaria e quella speciale; • si chiarisce che la sottoscrizione, l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari e titoli rappresentativi di capitale sociale di start-up innovative e PMI innovative, effettuate con le speciali modalità illustrate <i>supra</i>, potrà avvenire anche senza stipulazione di un contratto scritto e con chiara evidenziazione di corrispettivi, oneri e spese gravanti sull'investitore; in mancanza di chiara indicazione, nulla sarà dovuto agli intermediari; • trascorsi due anni dalla cessazione in capo all'azienda della qualità di <i>start-up</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				innovativa, gli intermediari dovranno intestare le quote direttamente agli investitori.
4.80 N.F. 4.111 N.F. 4.112 N.F.	Mucci	Misto – Alternativa Libera	4.3.15	<p>Integra il comma 10, che interviene sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998). L'emendamento integra l'articolo 1 del Testo Unico, che contiene le definizioni, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica la definizione di “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative”, integrandola con le PMI innovative. Il portale è ora definito come una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative e/o in PMI innovative. • introduce la definizione di PMI innovativa, rinviando all'articolo 4, comma 1, del D.L. 3/2015 in esame.
4.84	Della Valle	M5S	5.3.15	<p>Aggiunge il comma 10-bis, che introduce alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati. Si richiede che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale; • secondo il modello standard tipizzato dal MiSE e trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.
4.93 N.F.	Della Valle	M5S	5.3.15	<p>Aggiunge i commi 11-bis e 11-ter, che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le start up innovative. In particolare, il comma 11-bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amplia il requisito relativo alla costituzione della start up innovativa (mentre prima l'impresa doveva essere costituita da non più di 48 mesi, adesso da non più di 60 mesi); • estende fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il comma 11-ter contiene la copertura degli oneri derivanti dal comma 11-bis (valutati in 14,5 milioni per il 2016, 8,5 milioni per il 2017, 5,5 milioni per il 2018 e 4 milioni a decorrere dal 2019), a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito presso il MEF.
4.128	Relatori		5.3.15	Aggiunge il comma 11-quater , volto a integrare la copertura degli oneri derivanti dal comma 11-bis, a valere sui fondi speciali del MEF e del Ministero dell'Ambiente.
4.108 N.F. 4.109 N.F. 4.113 N.F.	Quintarelli Palmieri Coppola	SC PDL PD	5.3.15	Aggiunge il comma 11-bis , relativo alle start up innovative. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • la lettera a) riguarda le informazioni da inserire nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese circa l'elenco dei soci. Per quanto riguarda le holding, si limita a quelle non iscritte nel registro delle imprese; • la lettera b) elimina dal comma 16, sulla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita dei requisiti, il rinvio all'applicazione dell'articolo 3 del DPR 23 luglio 2004, n. 247 (relativo alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice).

Articolo 5 – Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.1 N.F. 5.2 N.F. 5.3 N.F.	Vignali Sberna Basso	AP PI-CD PD	4.3.15	Inserisce la lettera 0a) al comma 1 , al fine di rendere rinnovabile l'opzione per il regime di tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali, cd. patent box .
5.16 N.F. 5.17 N.F. 5.18 N.F. 5.19 N.F.	Paglia Palese Benamati Basso	SEL FI PD PD	4.3.15	<p>Sostituisce integralmente i commi 2 e 3 che affidavano alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.</p> <p>Il nuovo comma 2 conferisce invece alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT la possibilità di costituire o partecipare a startup innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MISE.</p> <p>Il nuovo comma 3 specifica che nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.</p> <p>Infine il comma 3-bis precisa che la Fondazione predispone apposite linee guida da trasmettere al MIUR e al MISE.</p>
Coord.	Relatori		5.3.15	Modifica il titolo dell'articolo al fine di renderlo corrispondente al contenuto.

Articolo 7 – Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.27 N.F Assorbe: Tidei 7.4; Sbrena 7.5; Mazziotti di Celso 7.14; Mazziotti di Celso; 7.15 Tidei 7.19; Ricciatti 7.20; Benamati 7.21	Relatori		3.3.15	<p>Apporta alcune modifiche al comma 1, capoverso Articolo 15, in merito all'istituzione di una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 1 elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la Società deve intraprendere iniziative; • al comma 2, che definisce gli scopi della Società, specifica che la stessa deve favorire, processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; • al comma 3, che individua i possibili sottoscrittori del capitale della Società, specifica che tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria; • al comma 7 amplia l'oggetto del decreto che deve essere adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia. Al medesimo comma 7, sostituisce il secondo periodo specificando che il predetto schema di decreto deve essere comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.
7.25 N.F.	Fantinati	M5S	3.3.15	Modifica il comma 1, capoverso Articolo 15, comma 2 , prevedendo che le operazioni promosse dalla Società avvengano anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato.
7.16 N.F.	Mazziotti Di Celso	SCPI	3.3.15	Modifica il comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6 , prevedendo che il termine per la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento avvenga entro il termine più breve possibile , dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il termine stabilito dallo statuto.
7.17 N.F.	Allasia	LNA	3.3.15	Modifica il comma 1, capoverso Articolo 15, inserendo un periodo alla fine del comma 6 , con il quale si prevede che il MISE presenti un relazione annuale al Parlamento

ARTICOLO 7 – SOCIETÀ DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.24 N.F.	Fantinati	M5S		sull'attività della società.
7.18 N.F.	Peluffo	PD	3.3.15	Modifica il comma 1, capoverso Articolo 15, comma 7 , inserendo un termine di 60 giorni per l'emanazione del DPCM diretto a definire le caratteristiche, la quota massima di copertura e i criteri di concessione della garanzia dello Stato.

Articolo 8 – Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.5 N.F.	Barbanti	Misto	3.3.15	<p>Sostituisce il comma 2, in materia di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. “nuova legge Sabatini”), specificando che i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi che possono essere concessi con provvista diversa dal plafond CDP nonché la misura massima dei contributi stessi, siano individuati tramite un’integrazione al DM 27 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.</p> <p>Il citato DM contiene infatti disposizioni concernenti: i soggetti beneficiari; le caratteristiche del finanziamento; gli investimenti ammissibili; le agevolazioni concedibili; le modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo; la concessione del contributo; l'erogazione delle agevolazioni; il monitoraggio, i controlli e le ispezioni; le revocche dei benefici.</p>
8.6	Petrini	PD	3.3.15	<p>Inserisce il comma 2-bis, estendendo l’operatività del Fondo di garanzia PMI anche alle imprese di assicurazione per le attività (previste dall’articolo 114, comma 2-bis, del TUB), di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.</p>

Articolo 8-bis – Potenziamento del Fondo centrale di garanzia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.042 N.F.	Relatori		5.3.15	<p>Aggiunge l'articolo 8-bis, volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI.</p> <p>In particolare il comma 1 circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione;</p> <p>Il comma 2 sopprime la disposizione (art.1, comma 53, terzo periodo della Legge 147/2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili.</p> <p>Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. E' specificato che la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.</p>

Articolo 8 ter – Accesso al Fondo centrale di garanzia da parte delle imprese dell'indotto ILVA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.043	Relatori		5.3.15	<p>Aggiunge l'articolo 8-ter, volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA s.p.a). Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.</p> <p>La disposizione in commento apporta una modifica all'articolo 2-bis del DI 1/2015 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalle Camere, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), il quale ha disposto una riserva (di un importo massimo di 35 milioni di euro) delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese dell'indotto di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.</p>